

**Con riferimento all'articolo 72, comma 2, lett. a) il quale prevede che “...una quota dell'incremento di cui al presente alinea, in una misura non superiore a 4 euro pro-capite annue, è riservato alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie.**

**” come si applica tale incremento alla complessiva retribuzione di posizione di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 69?**

**(Art. 72 – Fondo per la retribuzione degli incarichi)**

L'articolo 72, comma 2, lett. a) prevede che “a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a Euro 1.109,31 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018;...

”; nell'ambito di tale incremento, una quota fino a 4 euro pro-capite è riservata alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie.

A livello aziendale, in termini economici il valore assoluto massimo disponibile per la rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie sarà quindi pari a:

*4 euro x n° dirigenti in servizio al 31.12.2018*

Tali risorse saranno utilizzate per la rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie come segue.

Le aziende non devono graduare nuovamente le posizioni dirigenziali, ma devono tenere ferma la precedente graduazione. Conseguentemente, le risorse dedicate alla rivalutazione della parte variabile sono attribuite secondo un criterio di proporzionalità. Resta inteso che non è possibile superare in alcun modo i valori massimi, comprensivi della predetta rivalutazione, della posizione complessiva indicata per ciascuna tipologia di incarico all'articolo 69, comma 4.